

6 novembre 2008

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE

Il Municipio del Comune di Grancia, visti

- la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001;
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale;
- gli articoli 112 e seguenti del Regolamento organico comunale;

ordina

Art. 1 – Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Grancia.

Art. 2 – Definizione

Per la definizione della prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli articoli 1 cpv.2; 2 cpv.2 e 6 della Legge.

Art. 3 – Divieti

L'esercizio della prostituzione e delle attività ad essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubblica.

In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone dove il Piano Regolatore impone una destinazione a residenza primaria;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
 - parchi gioco (raggio 150 m);
 - istituti scolastici di ogni genere e grado (raggio 150 m);
 - chiese ed altri luoghi di culto (raggio 150 m);
- c) nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari di esercizio (raggio 100 m).

Art. 4 – Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale.

Art. 5 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli articoli 208 e seguenti LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco
F.Regazzoni

Il Segretario
F.Nasoni